

Verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per il primo periodo regolatorio e il primo biennio del secondo periodo regolatorio: oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto delle verifiche ispettive

1.1 Le operazioni di verifica hanno a oggetto:

- l'accertamento della correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse all'Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr, dell'art. 5, comma 5.1, della deliberazione 585/2012/R/idr e dell'art. 5, comma 5.1, della deliberazione 643/2013/R/idr, per il calcolo delle tariffe per gli anni 2012 – 2015, e ai sensi del comma 7.1 della deliberazione 664/2015/R/idr per il calcolo delle tariffe per gli anni 2016 – 2019;
- la verifica delle tariffe applicate all'utenza dall'1 gennaio 2013 ai sensi dell'art. 6, comma 6.6, della deliberazione 585/2012/R/idr e dell'art. 4, comma 4.6 della deliberazione 88/2013/R/idr, dall'1 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 6 della deliberazione 643/2013/R/idr e dall'1 gennaio 2016 ai sensi dell'art. 9 della deliberazione 664/2015/R/idr;
- l'efficienza del servizio di misura, ivi incluso lo stato delle connesse infrastrutture, ai sensi delle previsioni di cui alla delibera 643/2013/R/idr e della deliberazione 218/2016/R/idr per quanto attiene alla misura d'utenza;

1.2 Nel corso delle verifiche di cui sopra, il Nucleo Ispettivo può inoltre verificare:

- il rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dall'Autorità con le deliberazioni 585/2012/R/idr e s.m.i., 6/2013/R/com e s.m.i., 88/2013/R/idr e s.m.i., 271/2013/R/idr e s.m.i., 643/2013/R/idr, 662/2014/R/idr e 664/2015/R/idr;
- il rispetto dell'art. 9.1 della deliberazione 585/2012/R/idr, ai sensi del d.m. 30 settembre 2009;
- i contenuti minimi di informazione e trasparenza da riportare nel documento di fatturazione a far data dall'1 gennaio 2014, definiti con la deliberazione 586/2012/R/idr, nonché il rispetto dei presupposti per il riconoscimento - ai fini del computo tariffario per il secondo periodo regolatorio - di oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità contrattuale introdotti con deliberazione 655/2015/R/idr e non già ricompresi nella Carta dei servizi;
- il rispetto degli ordini di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 – 31 dicembre 2011 ai sensi delle deliberazioni 561/2013/R/idr e 163/2014/R/idr, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione 273/2013/R/idr;

- lo stato di consegna degli impianti e l'avvio della gestione del servizio da parte del gestore unico d'ambito, ai sensi di quanto previsto dal decreto legge 133/14 (c.d. Decreto Sblocca Italia);
 - lo stato di attuazione del programma degli interventi e l'effettivo stato di avanzamento dei lavori, anche tramite sopralluoghi e accertamenti in sito presso impianti e cantieri;
- 1.3 Nel corso delle verifiche che verranno effettuate nei confronti dei gestori, ai fini dell'efficace svolgimento delle stesse potrebbe risultare necessario acquisire documentazione e informazioni nella disponibilità dell'Ente d'ambito o soggetto competente per ciascun territorio. Nel caso in cui emergessero responsabilità degli Enti di governo dell'ambito o altri soggetti competenti nello svolgimento dei ruoli di partecipazione attiva alla regolazione idrica ai medesimi attribuiti dall'Autorità, le operazioni ispettive potranno essere estese con il coinvolgimento dei soggetti in questione.

2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

- 2.1 Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo:
- di un controllo procedurale utilizzando una *check-list* da compilare in sede di ispezione;
 - della visione e acquisizione di elementi documentali e informativi relativi a:
 - o la correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse all'Autorità e il rispetto delle procedure e dei criteri tariffari stabiliti dall'Autorità con le deliberazioni 585/2012/R/idr e s.m.i., 88/2013/R/idr e s.m.i., 643/2013/R/idr e 664/2015/R/idr;
 - o l'efficienza del servizio di misura e lo stato delle connesse infrastrutture; per quanto attiene alla misura d'utenza, ai sensi della deliberazione 218/2016/R/idr, con riferimento alle disposizioni del TIMSII che trovano applicazione dall'1 luglio 2016;
 - o i presupposti alla base delle eventuali istanze presentate - ai fini del computo tariffario per il secondo periodo regolatorio - per il riconoscimento di oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/idr e non già ricompresi nella Carta dei servizi;
 - di sopralluoghi, con eventuali rilievi fisici e/o fotografici, presso le opere già entrate in esercizio o ancora in corso di realizzazione, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
- 2.2 Le ispezioni effettuate presso gli Enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti competenti prevedono la visione e acquisizione di elementi documentali e informativi, relativi a procedimenti di formazione di atti e provvedimenti concernenti la validazione delle informazioni fornite dai gestori, l'eventuale modifica e rettifica delle stesse secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, nonché la predisposizione e

l'approvazione delle proposte tariffarie di pertinenza secondo le modalità definite dall'Autorità.

- 2.3 Nel corso delle verifiche ispettive, a titolo di esempio, verrà effettuata l'acquisizione e/o il controllo di:
- a) bilanci aziendali e documentazione di supporto alla predisposizione dei medesimi;
 - b) documenti, anche a solo uso interno, relativi ai rapporti tra il gestore e l'Ente d'ambito o soggetto competente per ciascun territorio;
 - c) documenti di fatturazione (bollette) relativi all'erogazione del servizio idrico integrato;
 - d) contratti di fornitura dell'energia elettrica e documentazione connessa;
 - e) deliberazioni dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente (delibere di giunta, CdA, Assemblea, Conferenza, Consiglio etc., ovvero determinazioni dirigenziali) in materia di servizio idrico integrato e tariffa del servizio idrico integrato, oltre agli atti istruttori per la formazione dei provvedimenti finali;
 - f) documenti tecnici e/o amministrativi relativi alla realizzazione delle opere i cui costi sono stati rappresentati ai fini tariffari, anche con riferimento a quelle oggetto di sopralluogo, dimensionamenti, progetti, stati di avanzamento dei lavori, fatture, scritture contabili etc..

Il gestore del SII dovrà, inoltre, rendere disponibile tutta la documentazione tenuta ai sensi degli adempimenti civilistici, fiscali e contributivi.

Il gestore del SII dovrà altresì mettere a disposizione le fatture emesse e ricevute.

Ai fini della corretta esecuzione della verifica ispettiva inoltre il gestore del SII dovrà rendere disponibile anche la documentazione extra-contabile (lettere commerciali, fax, e-mail, contratti, etc.) ritenuta utile.